



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2713/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 969 DEL 22/12/2025

Settore Finanziario
Ufficio Personale

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE PER GLI ANNI 2025/2027 E PARTE VARIABILE PER L'ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2021) CON INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 14., COMMA 1 BIS D.L. 25/2025 CONVERTITO IN L.69/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2025, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2024;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 Novembre 2022;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557 – quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2 – bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017; alcuni voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RILEVATO che vi sono voci retributive, relative al salario accessorio delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste: il fondo del lavoro straordinario, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione e il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, di complessivi € 4.664,22;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

RICHIAMATO

- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che introduce nuove regole di costituzione del Fondo Risorse Decentrate ed in particolare: comma 1: **La PARTE STABILE** del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
- art. 79 comma 1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.*

RICHIAMATO l'art. 79 commi 2, 3, 4, e 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede che gli Enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse variabili di anno in anno (**PARTE VARIABILE**):

- art. 79 comma 2: *Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- art. 79 comma 3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

- *art. 79 comma 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.*

DATO ATTO che in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, stabiliva che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) doveva comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, e quindi non poteva essere superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.";

VISTA la circolare prot. n. 175706 del 27/06/2025 contenente le indicazioni operative del MEF – dipartimento della RGS - in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, con la quale sono state diffuse le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione della suddetta normativa, nonché le modalità di calcolo del possibile incremento;

VISTA la determinazione la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 871 del 28/11/2025 di costituzione del Fondo risorse decentrate parte stabile anno 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 179 del 03/12/2025 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva decentrata integrativa. Aumento del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14., Comma 1 bis d.l. 25/2025 convertito in l.69/2025" e tenuto conto degli indirizzi in essa contenuti e come successivamente integrati con deliberazione della Giunta Comunale 195 del 12/12/2025;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Rilevato che, ai sensi del sopra citato comma 1 e 1 bis, dell'art. 79 del ccnl 16/11/2022 l'importo delle risorse decentrate parte stabile è così determinato, per gli anni 2025 – 2026 -2027, sulla base delle linee di indirizzo fissate nella deliberazione di GM n. 179 del 03/12/2025 e nella deliberazione della Giunta Comunale 195 del 12/12/2025, che autorizzano ad un incremento della parte stabile del fondo per gli anni 2025-2026-2027:

- 2025 euro 44.000,00 di cui euro 15.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali, di cui euro 35.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

Preso atto inoltre che l'articolo 2, comma 2 della legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di Stabilità 2024) rubricato "Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali", nella parte in cui espressamente dispone che *"Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2ter, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2024, euro 12.000.000 per l'anno 2025 ed euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane e delle province della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1)";*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 12/12/2025, con la quale si dispone di dare attuazione all'art. 18 comma 3 della Legge Regionale n. 28 del 09/10/2025 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali) il quale prevede che le risorse finalizzate alla copertura degli oneri connessi all'applicazione del Capo II della L.R. 28/2025, consistenti in 12 milioni di euro per l'anno 2025, vengano ripartite secondo i seguenti criteri:

- secondo il criterio già previsto nella Deliberazione G.R. n. 46/29 del 29 novembre 2024 per l'assegnazione delle risorse finanziarie relative all'esercizio 2024, consistente nella ripartizione proporzionale al numero del personale dipendente di ciascun ente alla data del 31 dicembre 2022;
- di dare mandato per l'anno 2025, nelle more delle attività di competenza della Direzione del Personale e Riforma della Regione ed al fine di permettere la celere erogazione delle risorse, alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento volto all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 3, dalla Legge regionale n. 28 del 9 ottobre 2025;

Atteso che la Regione, non ha ad oggi ancora trasmesso la determinazione di impegno nei confronti dei comuni con stanziamento preciso sulle risorse spettanti, ma ritenuto di poter stimare detto importo in massimo € 85.000,00 attraverso una parametrizzazione del dato rispetto a quello del 2024;

Ritenuto tuttavia opportuno dare evidenza di questo nuovo stanziamento della Regione in favore dell'attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali e quindi di inserire tra le risorse variabili non soggette al limite l'importo stimato di euro 85.000,00

Viste le Deliberazioni n. 218 e 219 del 13 ottobre 2025 con le quali la Corte dei Conti ha chiarito che "le risorse regionali di cui all'art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023, trattandosi di finanziamenti esterni alle risorse proprie dell'ente, privi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio, non siano assoggettate alle norme contenitive della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 289/2006, né ai limiti di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, nella prospettiva della neutralità finanziaria. Ciò in ragione della peculiare caratterizzazione delle risorse aggiuntive attribuite dall'art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023 quali spese eterofi-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

nanziate impresse da una specifica destinazione (contrattazione decentrata integrativa), che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto al Comune istante, non possono incidere sui relativi equilibri di bilancio

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate Parte stabile per gli anni 2025, 2026 e 2027 e parte variabile anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 494.700,71 (di cui € 311.755,84 di risorse stabili ed € 182.944,87 di risorse variabili), per l'anno 2026 parte stabile di € 327.734,49 e per l'anno 2027 parte stabile di € 327.827,83, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anni 2025, 2026 e 2027*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

Vista altresì la relazione sulla costituzione del fondo, allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (**allegato B**);

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RILEVATO che il fondo così come costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € - 10.115,00, come dimostrato nella tabella allegata e come già rappresentato nella determinazione n. 871 del 28/11/2025;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati e in particolare a partire dal 2026, a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni contenute nel contratto 2022/2025 attualmente in attesa di apposita sottoscrizione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12/07/2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023-2025 sottoscritto in data 28/12/2023 e successivamente aggiornato con il CCDI stipulato il 30/12/2024;

DATO ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la Disposizione Sindacale n. 7 del 08/08/2024 di attribuzione incarico di Elevata Qualificazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e nelle more della stipula del rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024, alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate parte stabile per gli anni 2025, 2026 e 2027 e parte variabile per l'anno 2025, per un importo complessivo come da allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato A**) e qui indicato:
 - anno 2025 € € 494.700,71 (di cui € 311.755,84 di risorse stabili ed € 182.944,87 di risorse variabili);
 - anno 2026 parte stabile di € 327.734,49;
 - anno 2027 parte stabile di € 327.827,83;
- di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- di attestare che:
 - che le risorse di parte stabile e di parte variabile considerati ai fini della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
 - gli incrementi previsti sul Fondo Risorse Decentrate anno 2025 sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale;
 - che i documenti programmatici per il triennio 2025/2027 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa del personale;
- di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di complessivi euro € 311.755,84 trova la seguente copertura nel Bilancio 2025 sui seguenti capitoli:

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3370	273	2025	38,000.00	Indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4 lett b) e c) del ccnl 22/01/2004
3370	274	2025	105,000.00	Progressioni economiche orizzontali
3370	275	2025	28,648.22	Salario accessorio 2025 (turno - indennità condizioni lavoro - servizio esterno)
840	Assunto durante l'anno	2025	4.489,30	Compensi Lavoro Straord. Riposo Settimanale (art. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000)
3370 3376	Da assumere	2025	135.776,42	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (Generale)

- di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di parte variabile trova la seguente copertura nel Bilancio 2025;

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3372	757	2025	17,963.89	Imp. Reiscritto ex 375/2024 economie straordinario anno 2024



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3371/3369/3368	Diversi impegni in relazione ai progetti	2025	10.619,27	Incentivi per funzioni tecniche e condono edilizio - (art. 67, c. 3, lett. C), ccnl 21.5.2018) (retribuzione oneri e irap)
3351/3352/63		2025	57,436.50	Incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018) - (retribuzione oneri e irap)*
2675/2682		2025	8,278.37	Spese gestione misura REIS annualità 2021/2022 e 2023/2024
3370	Imp. da assumere	2025	3,646.84	Fondo per la produttività del personale quota variabile
125/126/127	Imp. da assumere	2025	85,000.00	Retribuzione per contrattazione decentrata integrativa dei comuni Anno 2025 – RAS / oneri e IRAP
			182,944.87	

*gli importi da liquidare ai dipendenti per progetto tributo non potrà superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le economie torneranno nella disponibilità del bilancio

A seguito di apposita variazione al bilancio e previo notifica dalla RAS della quota effettivamente stanziata per il comune di Sant'Antioco, saranno altresì assunti gli impegni sul capitolo delle quote variabili legate alla contrattazione decentrata integrativa dei comuni Anno 2025 – RAS

- di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che è stato acquisito, in data 17/12/2025, il Verbale n. 30 del 17/12/202 del Revisore Unico dei conti, relativo alla Certificazione sulla Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anni 2025/2027;
- di dare atto che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta;
- di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente*.

Redattore: CLAUDIA MURA

Sant'Antioco, Lì 22/12/2025

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
BEATRICE LAI
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2713 / 2025

Esercizio 2025

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	3370 / 0	1585 / 2025				Prenotazione impegno	101.776,42	quota performance
S	3370 / 0	1587 / 2025				Prenotazione impegno	3.646,84	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - quota variabile



**Comune di
Sant'Antioco**

Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana n. 1 – 09017 Sant'Antioco

Codice Fiscale: 81002570927

P.e.c: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 30 del 17/12/2025

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL funzioni locali 16 novembre 2021)", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sant'Antioco, 17/12/2025

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci



**Comune di
Sant'Antioco**

Provincia del Sud Sardegna

Piazzetta Italo Diana n. 1 – 09017 Sant'Antioco

Codice Fiscale: 81002570927

P.e.c: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Certificazione Allegata al Verbale n. 30 del 17/12/2025

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025.

Il Revisore Unico dott. Stefano Locci, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 24/04/2025 per il triennio 2025_2028.

Premesso

- Che in data 16/12/2025 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL funzioni locali 16 novembre 2022)”*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- L'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione”, stabilisce le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente elencando al comma 1 le risorse “stabili” e ai commi successivi le risorse “variabili”

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2025, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Beatrice Lai, per un importo pari ad euro 311.755,84 relativi alle risorse stabili e 182.944,87 relativi alle risorse variabili per un importo complessivo pari ad **euro 494.700,71**.

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2024;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 ed il CCNL 16 novembre 2022, nonché i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di **euro 494.700,71**.

Sant'Antioco, 17/12/2025

Il Revisore dei Conti

F.to digitalmente Dott. Stefano Locci









Buongiorno,

si invia, in allegato, il parere in oggetto.

Cordiali saluti

SL

STEFANO LOCCI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Professionista Aderente – Revisore Revisione Legale

Via Nazionale, n. 187/a1 - 09017 Sant'Antioco
Tel. 0781.43.57.97 Cell. 347.9560034
E-mail: stelocci@tiscali.it - PEC: stelocci@pec.it
C.F: LCCSFN74L18I294B - P.Iva: 03276410929
Codice Destinatario fatturazione elettronica: **QULXG4S**
Iban: IT 65 W 01015 43981 0000 0001 0323

***** Avvertenze Legali - Internet Email Confidentiality Footer *****

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni eventuale allegato sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione, in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

The information contained in this e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or copy the information in any medium.

RISORSE DEL FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE				RISORSE STABILI
CCNL			DESCRIZIONE	Anno 2025
	Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e	240.640,67
		comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
		comma 2 lett. a)	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	6.905,60
		comma 2 lett. b)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	1.964,00
		comma 2 lett. c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	8.530,42
		comma 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	0,00
		comma 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	0,00
		comma 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	0,00
	Art. 79, CCNL 16/11/2022	comma 1 lett. b)	Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 1.1.2021	7.013,50
		comma 1 lett. c)	Risorse stanziatedagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00
		comma 1 lett. d)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	5.858,58
		comma 1-bis	Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	8.147,52
	Art. 14 D.L. 25/2025	comma 1 bis	Incremento fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componentee stabile del predetto Fondo	44.000,00
			Decurtazione permanente del fondo	-4.664,22
			Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016	-10.115,00
			TOTALE RISORSE STABILI	€311.755,84
				RISORSE VARIABILI
CCNL			DESCRIZIONE	Anno 2025
	Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 3 lett. a)	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	0,00
		comma 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	0,00
		comma 3 lett. c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	76.334,14
		comma 3 lett. c)**	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge . Risorse etero finanziate dalla RAS per il personale dipendente come deliberazione della Giunta regionale n. 65/32 del 12/12/2025 "Legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali), articolo 18 comma 3. Criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2025"	85.000,00
		comma 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	137,44
		comma 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	0,00

		comma 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)		0,00
	Art. 79, CCNL 16/11/2022	comma 2 lett. b)	Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa		0,00
		comma 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa		0,00
		comma 2 lett. d)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo		17.963,89
		comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L.n. 234/2021(Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018		3.509,40
	Art. 80, CCNL 21/05/2018	comma 1	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile		0,00
			TOTALE RISORSE VARIABILI		€182.944,87
			TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		€494.700,71

** l'importo è stato stimato in circa 83 mila euro. Tuttavia si riportano 85 mila per avere un margine di sicurezza. Chiaramente sarà ripartita solo la quota effettivamente impegnata dalla RAS per il comune di Sant’Antioco

RISORSE DEL FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE			RISORSE STABILI
CCNL		DESCRIZIONE	Anno 2026
Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004	240.640,67
	comma 1	2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei	
	comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
	comma 2 lett. a)	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	6.905,60
	comma 2 lett. b)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	1.964,00
	comma 2 lett. c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	8.742,06
	comma 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	0,00
	comma 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	0,00
	comma 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	0,00
Art. 79, CCNL 16/11/2022	comma 1 lett. b)	Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 1.1.2021	7.013,50
	comma 1 lett. c)	Risorse stanziatedagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00
	comma 1 lett. d)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	5.858,58
	comma 1-bis	Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	8.147,52
Art. 14 D.L. 25/2025	comma 1 bis	Incremento fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componentee stabile del predetto Fondo	60.000,00
		Decurtazione permanente del fondo	-4.664,22
		Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016	-10.347,99
		TOTALE RISORSE STABILI	€327.734,49

RISORSE DEL FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE			RISORSE STABILI
CCNL		DESCRIZIONE	Anno 2027
Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004	240.640,67
	comma 1	2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei	
	comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
	comma 2 lett. a)	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	6.905,60
	comma 2 lett. b)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	1.964,00
	comma 2 lett. c)	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	8.829,29
	comma 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	0,00
	comma 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	0,00
	comma 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	0,00
Art. 79, CCNL 16/11/2022	comma 1 lett. b)	Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 1.1.2021	7.013,50
	comma 1 lett. c)	Risorse stanziatedagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00
	comma 1 lett. d)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	5.858,58
	comma 1-bis	Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	8.147,52
Art. 14 D.L. 25/2025	comma 1 bis	Incremento fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componentee stabile del predetto Fondo	60.000,00
		Decurtazione permanente del fondo	-4.664,22
		Decurtazione del fondo per rispetto limite 2016	-10.341,88
		TOTALE RISORSE STABILI	€327.827,83

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL

DESCRIZIONE
Risorse stabili
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A)
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CCNL 2016-2018 (A)
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
(8) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)
(9) INCREMENTO DI EURO 84,50 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2018) (ART. 79, C. 1, LETT. B)
(10) RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE (ART. 79)
(11) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CCNL 2019-2021 (A)
(12) DIFFERENZE STIPENDIALI TRA B3 E B1 E TRA D3 E D1 (ART. 79, C. 1-BIS, CCNL 2022)
(15) incremento ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del D.L. 25/2025
(13) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI
(14) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015
TOTALE RISORSE STABILI
a) Risorse variabili soggette a limitazione
(15) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2000)
(16) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)
(17) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 79, C.2, LETT. B, CCNL 16.11.2022)
(18) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
(19) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 67, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)
(20) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)
(21) AUTONOME SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DELL'ENTE (ART. 79, C. 2, LETT. C)
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI
Totale Risorse variabili soggette a limitazione
b) Risorse variabili non soggette a limitazione
(22) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 80, C.1, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
(23) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)
(24) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E CONDONO EDILIZIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)
(25) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2000)
(26) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 79, C. 2, LETT. D), CCNL 16.11.2022)
(27) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)
(28) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
(29) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)
(30) INTEGRAZIONE 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 - (ART. 79, C. 3, CCNL 2022)
(31) INCREMENTO DI EURO 84,50 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE - QUOTE DI COMPETENZA 2021 E 2022 (ART. 79, C. 5, CCNL 2022)
(32) INTEGRAZIONE 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 - QUOTA DI COMPETENZA 2022 (ART. 79, C. 5, CCNL 2022)

verifica limite 2025

(33) integrazione risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)

Totale Risorse variabili no

TOTA

TOTALE DELLE VOCI SO

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER

(A DETRARRE) INCREMENTO INDENNITA' PO FINANZIATO CON CAPACITA' ASSUNZ

(A DETRARRE) INCREMENTO INDENNITA' PO FINANZIATO CON LO 0,22% DEL M.S.

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI S

TOTALE FONDO RISORSE DE

ALL. A)

IMPORTI

244.115,44
6.905,60
1.964,00
8530,42

7.013,50
5.858,58
8.147,52
44.000,00
4.664,22
10.115,00
311.755,84

137,44
137,44

18.897,64
17.963,89
57.436,50
3.509,40
0,00

verifica limite 2025

85.000,00

182.807,43
182.944,87
494.700,71

238.004,08
100.185,76
36.214,12
1.199,88
300.775,84

300.775,84
LIMITE OK

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL

DESCRIZIONE
Risorse stabili
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A)
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CCNL 2016-2018 (A)
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
(8) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)
(9) INCREMENTO DI EURO 84,50 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2018) (ART. 79, C. 1, LETT. B)
(10) RISORSE STANZIATE DAGLI ENTI IN CASO DI INCREMENTO STABILE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE (ART. 79)
(11) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CCNL 2019-2021 (A)
(12) DIFFERENZE STIPENDIALI TRA B3 E B1 E TRA D3 E D1 (ART. 79, C. 1-BIS, CCNL 2022)
(15) incremento ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del D.L. 25/2025
(13) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI
(14) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015
TOTALE RISORSE STABILI
a) Risorse variabili soggette a limitazione
(15) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2000)
(16) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)
(17) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 79, C.2, LETT. B, CCNL 16.11.2022)
(18) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
(19) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 67, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)
(20) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)
(21) AUTONOME SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DELL'ENTE (ART. 79, C. 2, LETT. C)
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI
Totale Risorse variabili soggette a limitazione
b) Risorse variabili non soggette a limitazione
(22) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 80, C.1, CCNL 16 NOVEMBRE 2022)
(23) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)
(24) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E CONDONO EDILIZIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)
(25) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2000)
(26) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 79, C. 2, LETT. D), CCNL 16.11.2022)
(27) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)
(28) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
(29) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)
(30) INTEGRAZIONE 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 - (ART. 79, C. 3, CCNL 2022)
(31) INCREMENTO DI EURO 84,50 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE - QUOTE DI COMPETENZA 2021 E 2022 (ART. 79, C. 5, CCNL 2022)
(32) INTEGRAZIONE 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 - QUOTA DI COMPETENZA 2022 (ART. 79, C. 5, CCNL 2022)

verifica limite 2025

(33) integrazione risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)

Totale Risorse variabili no

TOTA

TOTALE DELLE VOCI SO

(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER

(A DETRARRE) INCREMENTO INDENNITA' PO FINANZIATO CON CAPACITA' ASSUNZ

(A DETRARRE) INCREMENTO INDENNITA' PO FINANZIATO CON LO 0,22% DEL M.S.

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI S

TOTALE FONDO RISORSE DE

ALL. A)

IMPORTI

244.115,44
6.905,60
1.964,00

8530,42

7.013,50
5.858,58
8.147,52
44.000,00
4.664,22
10.115,00
311.755,84

137,44
137,44

18.897,64
17.963,89
57.436,50
3.509,40
0,00

verifica limite 2025

85.000,00

182.807,43
182.944,87
494.700,71

238.004,08
100.185,76
36.214,12
1.199,88
300.775,84

300.775,84
LIMITE OK



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

All. deter. costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025

RELAZIONE DEL RESPONSABILE

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 871/2025 per un importo del Fondo parte stabile pari a € 267.755,84.

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 03/12/2025 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva decentrata integrativa. Aumento del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14., comma 1 bis d.l. 25/2025 convertito in l.69/2025", e la successiva deliberazione della G.C. n. 195 adottata in data 12/12/2025 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Aumento del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14., Comma 1 bis d.l. 25/2025 convertito in l.69/2025 - integrazione deliberazione giunta comunale n. 179 del 03/12/2025", il Fondo risorse decentrate è stato rideterminato sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale nei seguenti importi:

Anno 2025

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 311.755,84
Risorse variabili	€ 182.944,87
Residui anni precedenti (eventuale)	
Totale	494700,71

Anno 2026

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 327.734,49

Anno 2027

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 327.827,83

Sezione I – Risorse stabili art. 79 comma 1

La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è così determinata:

ART. 79 COMMA 1 lett a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; **TOTALE 260.683,07**

Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di

risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Le parti contrattuali, dunque, con un'operazione del tutto analoga a quella compiuta nel 2004, hanno fatto confluire in un unico importo consolidato tutte le voci del fondo di parte stabile calcolate dagli enti nell'anno 2017. Questo unico importo consolidato è rideterminato in € **244.115,44**.

In base al penultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, nell'importo consolidato di cui al presente comma è confluito anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza), corrispondente ad € 3.474,77.

Art. 67, CCNL 21/05/2018	comma 1	Importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004	240.640,67
	comma 1	Risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	3.474,77
			244.115,44

L'importo di cui sopra è poi stabilmente incrementato:

- art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019": € **6.905,60**.

- art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018: "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data": € **1.964,00**.

- art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018: "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno". Tra il 2017 ed il 2024 sono cessati complessivamente 19 unità di personale che percepivano la RIA e/o assegni ad personam, a cui si è aggiunta un'ulteriore unità cessata nel 2025 e si aggiungerà prevedibilmente un'ulteriore unità che cesserà nel 2026.

L'importo delle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio in quest'arco temporale, compresa la quota di tredicesima mensilità, ammonta complessivamente ad € **8.530,42** per l'anno 2025, € **8.742,06** per l'anno 2026 e € **8.829,29** per l'anno 2027.

ART. 79 COMMA 1 lett b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 **(TOT. 83 UNITA' TEMPO INDETERMINATO + DETERMINATO) TOTALE 7.013,50**

ART. 79 COMMA 1 Lett c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti

economici del personale;

ART. 79 COMMA 1 Lett d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. **TOTALE EURO 5.858,58**

ART. 79 COMMA 1-BIS.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Tale comma 1bis è applicabile a far data dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero dal 1 aprile 2023. Da tale data nella parte stabile del fondo confluirà anche la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali fra B3 e B1 e fra D3 e D1. Tale integrazione, tuttavia si configura solo come una partita di giro e verrà inserito, dal 1 aprile 2023, nell'art. 80, comma 1, quali trattamenti fissi a carico delle risorse stabili nel valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche attribuite in anni precedenti, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21/5/2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale.

Nel nostro caso l'importo è il seguente:

PERSONALE INQUADRATO IN CAT. B3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. B1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	PERSONALE INQUADRATO IN CAT. D3 GIURIDICO AL 1.4.2023	DIFFERENZA MENSILE CON LA CAT. D1	MESI	IMPORTO DA INSERIRE SUL FONDO	TOTALE
	86,53	9,75	0,00	3,00	278,45	9,75	8147,52	8147,52

L'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”.

L'amministrazione ha deliberato di stanziare le seguenti risorse ad integrazione del Fondo con la seguente gradualità:

- anno 2025 euro 44.000,00, di cui euro 15.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- anni 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali, di cui euro 35.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

Tale aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2025 per euro 44.000,00 e anno 2026 per euro 60.000,00 (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'articolo 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, come risulta dal prospetto di seguito, risulta rispettoso:

- della “soglia” ex d.m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Sant’Antioco è pari al 27% (= spesa di personale/entrate correnti, come definite dall’art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale / entrate correnti per l’anno 2025 è pari a 22,83%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27% individuato dall’articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita;
- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2025-2026-2027;
- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l’attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l’introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013;

Anno 2025

CALCOLO DELLA POSSIBILITA' D'INCREMENTO IN DEROGA DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO D.L. 25/2025	
Calcolo incremento potenziale salario accessorio del Fondo Comparto ed EQ art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
valore della componente stabile del Fondo dell'anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017	267.755,84 €
importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025	100.185,76 €
eventuale incremento salario accessorio anno corrente	44.000,00 €
tabellare personale in servizio nell'anno 2023	1.646.560,63 €
valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione	790.349,10 €
incremento massimo salario accessorio anno corrente	422.407,50 €
% di incidenza raggiunta a seguito dell'incremento deciso dall'Ente	25,02%
Spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale annualità di riferimento al netto delle componenti escluse	2.956.646,81 €
spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse	2.725.931,00 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	44.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (comprensivi dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	16.280,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	2.786.211,00 €
Spesa di personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019	
limite della spesa di personale determinato in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	3.963.418,00 €
spesa di personale relativa al 2025, comprensiva degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come definita dai decreti attuativi del citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	3.760.046,66 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	44.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (al netto dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	12.540,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	3.816.586,66 €

Anno 2026

dal

CALCOLO DELLA POSSIBILITA' D'INCREMENTO IN DEROGA DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO D.L. 25/2025	
Calcolo incremento potenziale salario accessorio del Fondo Comparto ed EQ art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
valore della componente stabile del Fondo dell'anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017	311.755,84 €
importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025	100.185,76 €
eventuale incremento salario accessorio anno corrente	60.000,00 €
tabellare personale in servizio nell'anno 2023	1.646.560,63 €
valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione	790.349,10 €
incremento massimo salario accessorio anno corrente	378.407,50 €
% di incidenza raggiunta a seguito dell'incremento deciso dall'Ente	28,66%
Spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006	
limite spesa personale annualità di riferimento al netto delle componenti escluse	2.956.646,81 €
spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse	2.725.931,00 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	60.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (comprensivi dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	22.200,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	2.808.131,00 €
Spesa di personale ai sensi dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019	
limite della spesa di personale determinato in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	3.963.418,00 €
spesa di personale relativa al 2025, comprensiva degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come definita dai decreti attuativi del citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019	3.760.046,66 €
eventuale incremento annuale in deroga salario accessorio	60.000,00 €
oneri riflessi a carico del datore di lavoro (al netto dell'IRAP) sull'incremento di cui sopra	17.100,00 €
totale spesa di personale prevista anno corrente	3.837.146,66 €

L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha imposto il consolidamento, a decorrere dall'anno 2015, delle decurtazioni operate sul Fondo nell'intero quadriennio 2011-2014 in applicazione dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

L'importo di detta decurtazione consolidata è pari ad € 4.664,22

A questa decurtazione si aggiunge poi la decurtazione del fondo per rispetto limite 2016 (€ 238.004,08) che nel 2025 è di euro - 10.115,00.

Conseguentemente, la PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE comprensiva dell'incremento è pari a:

- anno 2025 € 311.755,84
- anno 2026 € 327.734,49
- anno 2027 € 327.827,83

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 79 comma 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018: *"delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001"*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018: *"della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98"*. € 0.
- art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018: *"delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"*.

In questa casistica rientrano

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E CONDONO EDILIZIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) COMPRESSE QUELLE PREVISTE PER LA GESTIONE DEL REIS	18.897,64
INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	57.436,50
Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge . Risorse etero finanziate dalla RAS per il personale dipendente come deliberazione della Giunta regionale n. 65/32 del 12/12/2025 "Legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali), articolo 18 comma 3. Criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2025"	85.000,00
	161334,14

- art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018: *"degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*. € 137,44.

I dipendenti cessati sui quali è stato calcolata la frazione di ria residua sono 2.

Art. 79 comma 2 lett. d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

- art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018: *"degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo"*. Sulla base dei dati da Voi comunicatici, nell'anno 2024 si è generata un'economia di importo pari ad € 17.963,89.

Art. 79 comma 3 di un importo "complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018", "in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)": la quota inserita è pari ad € 3.509,40.

PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 è pari a € 182.944,87

Si è infine analizzata la possibilità di incremento del limite del salario accessorio di cui al comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ai sensi della quale "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018

In questo senso, e pur avendo nel corso degli anni effettuato nuove assunzioni, non vi è ancora la possibilità di aumento del limite.

Dato al 31.12.2018 come da conto annuale certificato in data 14/06/2019 n. dipendenti a tempo indeterminato 68 e n. dipendenti a tempo determinato n. 13,63. per un totale di 81,63

il dato in proiezione al 31.12.2025

MESE	NUMERO CEDOLINI PIATTAFORMA	NUMERO CEDOLINI AMMINISTRATORI / altro	CEDOLINO SEGRETARIO	cedoli per arretrati	CEDOLINI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	VIGILI ESTIVI CON TEMPO PARZIALE 24 ORE	CALCOLO
GENNAIO	97	17	1		2		77
FEBBRAIO	90	9	2		2		77
MARZO	89	9	1		2		77
APRILE	90	9	1		2		78
MAGGIO	95	9	1	3	2		80
GIUGNO	92	10	1		2	4	75
LUGLIO	107	9	1	13	2	4	78
AGOSTO	97	9	1		4	4	79
SETTEMBRE	98	10	1		3	4	80
OTTOBRE	99	10	1	2	3	3	80
NOVEMBRE	101	10	1	4	4	0	82
DICEMBRE	98	9	1		3	0	85
						totale	948
				TOTALI CEDOLINI ai fini del calcolo	948:12	n. dipendenti 2025 n. dipendenti 2018	79 81,63

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part time del dipendente in servizio.

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott.ssa Beatrice Lai



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2713/2025**

Settore Proponente: **Settore Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE PER GLI ANNI 2025/2027 E PARTE VARIABILE PER L'ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2021) CON INCREMENTO AI SENSI DELL'ART. 14., COMMA 1 BIS D.L. 25/2025 CONVERTITO IN L.69/2025**

Nr. adozione: **969**

Data adozione: **22/12/2025**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 22/12/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)